

**Al Sig. SINDACO del Comune di  
31020 VILLORBA (TV)**

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo dei **GIUDICI POPOLARI** (Art. 21 della legge 10/04/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24/11/1951, n. 1324, 05/05/1952, n. 405 e 27/12/1956, n.1441.

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 21 della legge 10/04/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, come modificato dalle leggi 24/11/1951, n. 1324, 05/05/1952, n. 405 e 27/12/1956, n. 1441, di essere iscritto nell'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE/CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole di una dichiarazione mendace o non veritiera, **DICHIARA:**

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_  
conseguito presso l'Istituto \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- di svolgere la seguente professione: \_\_\_\_\_
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge 10/04/1951, n.287( vedi nota a tergo).

Distinti saluti.

Villorba, li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

## **REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI D'ASSISE E DELLE CORTI D'ASSISE DI APPELLO**

Legge 10/04/1951, n.287 e successive modifiche

### **Art. 9 Corti d'Assise**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

### **Art. 10 Corti d'Assise d'Appello**

I giudici popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

### **Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.